

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 2 gennaio 2012

tra

EQUITALIA Nord S.p.A.

e


le RR.SS.AA di Unità Sindacale Falcri Silcea

premesso che


- in attuazione delle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della Legge n. 662/96, con l'Accordo Nazionale del 12 dicembre 2001 è stata prevista la costituzione del " Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112", finalizzato al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche nell'ambito di processi ristrutturazione aziendale, di riorganizzazione, di trasformazione di attività o di lavoro;
- con il Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (pubblicato sulla Gazz.Uff. il 15 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 30 gennaio 2004) è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali";
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha previsto all'art. 3, comma 1, che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società Equitalia Spa (già Riscossione Spa);
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha ampliato a 96 mesi il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- nell'ambito dei processi di riorganizzazione di cui al primo punto della presente premessa, il ricorso al Fondo di solidarietà di settore è finalizzato anche a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità esistenti;

premesso inoltre che

Equitalia Nord S.p.A.



LE OO.SS.



- in data 18 ottobre 2007, nell'ambito dei citati processi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture organizzative derivanti anche dalle operazioni societarie straordinarie che avevano riportato nell'orbita pubblica gli ex concessionari del Sistema della Riscossione sotto la neo costituita Equitalia Spa, già Riscossione SpA, Equitalia S.p.A. e le OO.SS. Nazionali avevano stipulato Verbale di Accordo Quadro mediante il quale era stato fatto ricorso ai trattamenti del Fondo in argomento;
- in relazione alla citata intesa, la vigenza dell'Accordo ha esplicato i suoi effetti sino alla data del 31.12.2009 e pertanto non risultano da quella data in tal senso efficaci altri Accordi di valenza nazionale;
- il nuovo Piano Industriale Equitalia 2011-2013 si è proposto, tra gli altri obiettivi, il superamento della pluralità dei precedenti soggetti Societari distribuiti in vari ambiti sul territorio Nazionale prevedendo la creazione di tre NewCo denominate Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud S.p.A. nelle quali i summenzionati soggetti sono confluiti, a seguito di una nuova serie di operazioni societarie straordinarie, tuttora in fase di realizzazione;
- le suddette operazioni societarie straordinarie hanno comportato e comporteranno, nel corso della loro esplicazione, la necessità di pianificare e valutare le eventuali esigenze di rimodulazione degli organici nonché le necessarie razionalizzazioni organizzative, con la duplice finalità di migliorare il mix delle risorse umane e non disperdere contestualmente il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo;
- la recente introduzione di innovazioni legislative destinate ad incidere negativamente sulle concrete modalità di recupero coattivo, unitamente alla perdita della fiscalità locale comporterà, per il futuro, una contrazione dei volumi di lavoro.

Considerato inoltre che

- Equitalia S.p.A. e le OO.SS. Nazionali hanno intrapreso un'articolata fase di confronto indirizzata a valutare l'opportunità di una intesa a livello nazionale che fornisca adeguati e coerenti riferimenti alle aziende del Gruppo, determinando, nel contempo, a livello nazionale, un criterio di utilizzo su base volontaria del cosiddetto "Fondo Esuberi" che indichi alcuni punti chiave cui tutte le Aziende del Gruppo Equitalia S.p.A. e le Rappresentanze Sindacali Aziendali dovranno fare preciso riferimento;
- Con riferimento a quanto sopra, le medesime Parti, in data 22/12/2011 hanno convenuto, con accordo Quadro Nazionale, di ricorrere ai trattamenti del più volte citato "Fondo esuberi" per la risoluzione delle possibili tensioni occupazionali determinate dagli scenari rappresentati in premessa, prevedendo che nelle sedi aziendali vengano quantificati gli esuberi e definiti i relativi periodi di accesso al Fondo, entro i limiti temporali individuati nel citato Accordo Quadro 22/12/2011 ed in accordo con l'evoluzione della normativa di riferimento in materia di accesso ai trattamenti dell'AGO.

Equitalia Nord S.p.A.

M. Mori
Roberto
Gabriele Zullo

LE OO.SS. ²

Giuseppe

- L'azienda e le suindicate OO.SS. aziendali si sono incontrate nelle giornate del 29 dicembre 2011, per avviare il necessario confronto, proseguito nella data del 30 dicembre ed in quella odierna;

Ciò premesso e considerato, le Parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse e i considerata fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Le Parti, come sopra costituite, dopo aver approfondito tutti gli aspetti relativi ai processi di riorganizzazione ed agli impatti degli scenari delineati in premessa, stimano di individuare il numero complessivo delle risorse in organico che potrebbero fruire dei trattamenti speciali del Fondo Esuberi in n. 154 unità. In ragione di ciò si procederà in primo luogo e in via prioritaria al ricorso al pensionamento, su base volontaria, del personale di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) che nell'ambito della Società siano in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza dei dipendenti della Riscossione dei tributi. Ai dipendenti in possesso dei suddetti requisiti che presenteranno ai sensi del presente accordo domanda di pensionamento con uscita immediata ovvero entro il 31/12/2012 verrà corrisposto l'importo di cui all'Allegato n. 1.

Art. 3

Qualora, in considerazione delle risultanze aziendali, la riduzione degli organici di cui all'art. 2 non risultasse sufficiente, si indica quale strumento residuale quello del ricorso all'accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b, del D.M. 24 novembre 2003 n. 375, per il personale di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) che, entro 96 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, maturi i requisiti di legge previsti per aver diritto all'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del citato Fondo Speciale di Previdenza.

Art. 4

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale o in un'unica soluzione.

Art. 5

Le Parti stabiliscono che l'accesso al Fondo potrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2012, con conseguente cessazione dal rapporto di lavoro al massimo entro la medesima data. Per tale adesione verrà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo, a seconda del periodo di permanenza nel Fondo, un importo massimo corrispondente a quanto indicato nella tabella dell'Allegato n. 2.

Equitalia Nord S.p.A.

M. Magli
Fabrizio Fallo

LE OO.SS. ³

Gianni...

Art. 6

Per le adesioni volontarie che dovranno essere presentate all'Azienda dovrà essere utilizzata la modulistica allegata al presente Accordo, di cui fa parte integrante, almeno 30 giorni prima della data di risoluzione del rapporto e comunque non oltre il 31/03/2012.

Art. 7

A coloro che manifestassero entro e non oltre trenta giorni dalla firma del presente accordo la loro adesione al Fondo di Solidarietà, verrà erogato - in aggiunta a quanto previsto dall'Allegato 2, a titolo di ulteriore incentivo all'esodo - un cosiddetto "premio di tempestività" pari ad una mensilità calcolata sull'ultima retribuzione ordinaria lorda, percepita alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 8

L'individuazione puntuale dei lavoratori ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria avverrà secondo le previsioni dell'art. 8 del D.M. n. 375 del 2003 e quindi adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma 3, e, in subordine, della maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 del D.M. n. 375 del 2003, il personale che intenda aderire ha l'obbligo di produrre alle Società di appartenenza apposita certificazione relativa alla propria posizione assicurativa e contributiva complessiva.

Art. 10

Le Parti si danno atto che nell'Allegato 2 sono indicate le condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà e nell'Allegato 3 le agevolazioni previste a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro, fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del medesimo Fondo di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche anche legislative.

Art. 11

Le Parti concordano che, a fronte di particolari esigenze tecnico-organizzative, potranno essere differiti per un periodo non superiore a 3 mesi, per una quota percentuale massima del 10% degli effettivi aderenti al Fondo - d'intesa tra il lavoratore e l'Azienda - i termini di accesso al Fondo, senza che il trattenimento in argomento comporti variazioni negli importi dell'incentivazione, così come riportati nella tabella dell'Allegato n. 2.

Equitalia Nord S.p.A. *M. Morici*

F. S. ...
F. S. ...

LE OO.SS. 4

F. S. ...

Art. 12

Le Parti confermano di superare ogni altra precedente intesa vigente in sede aziendale in materia di accesso ai trattamenti del Fondo di solidarietà e pertanto con la stipula del presente Accordo le succitate intese devono considerarsi definitivamente abrogate.

Art. 13




Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di aprile 2012 per verificare, rispetto ai numeri stimati di cui all'art. 2, il numero effettivo di adesioni volontarie pervenute.


Art. 14

Fermo restando l'impegno previsto all'art. 13 dell'Accordo Quadro del 22/12/2011 dalle Parti che l'hanno sottoscritto, si conviene di prevedere un incontro anche in sede di Equitalia Nord entro il secondo semestre del 2012 per esaminare congiuntamente ed in coerenza con gli obiettivi dell'incontro in sede nazionale gli effetti determinati dai processi di esodazione, nell'ottica di affrontare in sede aziendale eventuali problematiche in termini di ricadute organizzative e di carenze di organico.

Nota a Verbale

La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti al Fondo di Solidarietà è quella in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo. Qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie al fine di recepire, anche sulla scorta delle intese che saranno eventualmente sottoscritte in sede Nazionale, gli effetti riguardo alle adesioni raccolte, ovvero di raccoglierne di nuove.

Equitalia Nord S.p.A.




LE OO.SS. ⁵


Allegato 1

Condizioni economiche di accesso al pensionamento



A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per accedere direttamente a forme pensionistiche (sia essa AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionarie del servizio di riscossione) sarà riconosciuta una somma "una tantum", a titolo di adesione volontaria costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del 25% del trattamento economico complessivo lordo annuo così individuato:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e delle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento eccedente lo standard di settore.


Nota a verbale

Resta inteso che a coloro che in relazione al presente Accordo cesseranno dal servizio per accesso diretto alle forme pensionistiche verrà garantito il trattamento per il personale in quiescenza tempo per tempo vigente in tema di agevolazioni creditizie ed assistenza sanitaria.

Equitalia Nord S.p.A.

LE OO.SS.




Allegato n. 2**Condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà**



A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sarà riconosciuta una somma “una tantum”, a titolo di “adesione volontaria” costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del trattamento economico complessivo lordo annuo e più precisamente:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e ricorrenti della suddetta retribuzione e delle indennità varie legate alla specifica mansione), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento eccedente lo standard di settore.

MESI DI PERMANENZA NEL FONDO	PERCENTUALI INCENTIVO
da 1 a 6 mesi	25%
da 7 a 12 mesi	25%
da 13 a 18 mesi	30%
da 19 a 24 mesi	35%
da 25 a 30 mesi	40%
da 31 a 36 mesi	45%
da 37 a 42 mesi	50%
da 43 a 48 mesi	55%
da 49 a 54 mesi	60%
da 55 a 60 mesi	65%
da 61 a 66 mesi	70%
da 67 a 72 mesi	75%
da 73 a 78 mesi	80%
da 79 a 84 mesi	85%
da 85 a 90 mesi	90%
da 91 a 96 mesi	95%

Il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà viene considerato utile alla maturazione dell'eventuale c.d. “premio di anzianità e/o fedeltà”, aziendali previsto. La corresponsione, in aggiunta all'incentivo sopra definito, avverrà quantificando proporzionalmente tale premio al numero degli anni effettivamente maturati al momento della data di cessazione.

Equitalia Nord S.p.A.



LE OO.SS.


Allegato n. 3

Verbale di Incontro sulle Agevolazioni concesse ai dipendenti in "Fondo Esuberi"

Il giorno 2 gennaio 2012

premessi che

con il presente Accordo, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con il Gruppo Equitalia fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà"

si conviene quanto segue.

Agevolazioni creditizie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico dello Fondo Speciale di Previdenza dei lavoratori esattoriali, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere ed le normative tempo per tempo vigenti in Azienda a favore del personale in servizio presso il Gruppo Equitalia.

Le previsioni del presente accordo si intendono valide a condizione che il personale interessato:


- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con l'azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art. 11 del D.M. 375/2003 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

Tali previsioni cesseranno di trovare applicazione per ciascun interessato a partire dal mese di percezione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO/FSE e verranno sostituite da quelle tempo per tempo in vigore nel Gruppo Equitalia per i pensionati.


Assistenza Sanitaria

Al personale oggetto del presente Verbale di incontro già fruitore delle forme di copertura sanitaria integrativa presenti nel Gruppo Equitalia saranno garantite le medesime prestazioni eventualmente

Equitalia Nord S.p.A.



LE OO.SS.





previste a favore dei dipendenti in servizio tempo per tempo vigenti nel Gruppo. L'Azienda si impegna a mantenere a proprio carico sino alla scadenza dell'anno assicurativo nel quale il dipendente consegue il diritto alla pensione AGO/FSE le coperture previste per i dipendenti in servizio. A partire dal successivo anno assicurativo entreranno in vigore le coperture – e gli oneri - tempo per tempo previste per il personale in quiescenza.


Previdenza Complementare

Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale complementare, l'Azienda si impegna a garantire a tutto il personale che sarà interessato dalla procedura del Fondo Esuberi le condizioni tempo per tempo vigenti per i dipendenti in servizio fino al conseguimento del diritto alla pensione AGO/FSE anche con riferimento a quanto previsto nel citato Verbale di Riunione del 24/11/2011.

Equitalia Nord S.p.A.

LE OO.SS.



Allegato n. 4

- 1) modulo per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà;
- 2) modulo questionario per la ricognizione della situazione contributiva.

Spett.le
Equitalia Nord SpA
Direzione Risorse Umane

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (regolamentato dal decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) a far tempo DAL (indicare il primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti ai sensi del D.L. 203/2005)

Il/La sottoscritto/a.....nato/ail

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra la Società e le OO.SS. aziendali il giorno 2 gennaio 2012, con il quale le Parti hanno concordato che i dipendenti che maturino i requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003 stabiliti dal D.L. 203/2005 nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 e che intendano accedere su base volontaria al predetto Fondo, al verificarsi delle condizioni previste, debbano formalizzare entro il 31 marzo 2012 la proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società a far tempo dall'ultimo giorno del mese di maturazione dei predetti requisiti


FORMULA

La propria proposta di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Equitalia Nord Spa con decorrenza (ultimo giorno del mese di maturazione dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà), cessando di far parte dell'organico della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia, in ogni caso, come richiesto dall'art. 11, comma 14, dell'apposito Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al D.M. 375/2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;


DICHIARA

Sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall'Accordo Quadro del 22 dicembre 2011, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 375/2003, concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

Equitalia Nord S.p.A.



LE OO.SS.



CHIEDE

In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale
- l'erogazione in unica soluzione

Luogo e Data

Firma

Equitalia Nord S.p.A.

Roberto Palla
Rubini

LE OO.SS.

[Handwritten signature]

Spette.le
Equitalia Nord Spa
Direzione Risorse Umane

Il/La sottoscritto/a

COGNOME	NOME.....	MATR.....
DATA DI NASCITA.....	SESSO	M F
CODICE FISCALE.....		
COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA.....	
INDIRIZZO		NUMERO.....
CAP.....	COMUNE	PROV.....
TELEFONO		
DIPENDENTE DI		
IN SERVIZIO PRESSO		

Considerata l'intesa intervenuta tra Equitalia Nord Spa e le Organizzazioni Sindacali in data 2 gennaio 2012 in ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva

ALLEGA


1. - l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88/189 (mod. ECOCERT)
- o la relativa domanda protocollata dalla Sede INPS corredata da Estratto contributivo non certificato
2. modulo questionario

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.


data

.....

Equitalia Nord S.p.A.



LE OO.SS.



Firma

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

data



.....
firma

QUESTIONARIO


Dichiara

- a) di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di SI NO
o di aziende dalla stessa incorporate
- b) di aver svolto il servizio militare
In caso affermativo:
indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo SI NO
- c) di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria o facoltativa
In caso affermativo: SI NO
1) *indicare i periodi*
2) *se detti periodi sono anteriori all'01/01/1989, indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo:*
SI NO
- d) di aver conseguito una laurea SI NO
In caso affermativo:
1) ha già chiesto il riscatto del periodo? SI NO
2) Ha completato il relativo versamento contributivo? SI NO
- e) di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di essere assunto presso SI NO
In caso affermativo:
1) indicare le Sedi INPS presso le quali sono stati versati i contributi SI NO
2) indicare i periodi.....

Equitalia Nord S.p.A.

LE OO.SS.



f) di essere titolare di pensione di invalidità SI NO

g) di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse dall'INPS, prima di essere assunto presso SI NO

In caso affermativo:

- 1) indicare il periodo di attività e la forma di previdenza
- 2) precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o di ricongiunzione all'INPS delle suddette posizioni contributive SI NO
- 3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI NO

h) di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante SI NO

In caso affermativo:

- 1) indicare i periodi.....
- 2) precisare se ha già svolto eventuale pratica di ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratore Dipendente SI NO
- 3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI NO

i) di aver lavorato all'estero SI NO

In caso affermativo:

- 1) indicare gli Stati Esteri e i periodi.....

l) di essere centralinista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 113/85 SI NO

m) altre eventuali indicazioni

.....
 Data

.....
 Firma

Equitalia Nord S.p.A.

Fabrizio Zullo
Rovato

LE OO.SS.

[Handwritten signature]

Verbale a latere del 2 gennaio 2012

tra

Equitalia Nord
e


le OO.SS. Aziendali Unità Sindacale Falcri Silcea

In relazione all'Accordo sul Fondo di Solidarietà sottoscritto in data odierna, ed alla quantificazione ivi riportata di risorse potenzialmente in condizione di accedere alle prestazioni straordinarie del suindicato Fondo, le Parti si danno reciprocamente conferma del fatto che tale procedura deve intendersi terminata con l'identificazione su base volontaria dei destinatari delle prestazioni straordinarie del Fondo stesso.

IMPEGNI DELL'AZIENDA

Con riferimento al suindicato Accordo, l'azienda si impegna a:

- riassumere in servizio, senza soluzione di continuità e fino alla data di effettivo perfezionamento dei requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, il dipendente cessato dal servizio per accesso al Fondo medesimo qualora successivamente alla cessazione dal servizio l'INPS respinga la sua richiesta di fruizione delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo di Solidarietà per causa non obiettivamente imputabile al lavoratore stesso. In tal caso l'azienda provvederà al recupero in forma rateale della quota di incentivo non dovuta all'interessato per effetto del suo minor periodo di permanenza nel Fondo.
- corrispondere al lavoratore cessato dal servizio per accesso al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'Accordo in oggetto, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivazione all'esodo di cui allegato 2 del suindicato Accordo (incentivazione che verrà erogata entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS - Fondo di Previdenza Lavoratori Esattoriali dell'aliquota di tassazione da applicare al TFR di spettanza dell'interessato), nella misura dell'80% (elevata al 90% nell'ipotesi di periodo di permanenza nel Fondo non superiore a 12 mesi) dell'importo lordo dell'incentivazione.

Equitalia Nord

Gabriele Fallo

le OO.SS.
